



Piano Triennale di prevenzione della corruzione di Formez PA

Aggiornamento 2015

Sommario

1. INTRODUZIONE.....	2
1.1. Aspetti organizzativi.....	2
1.2. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti.....	4
1.3. Obiettivi del Piano.....	4
1.4. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione.....	5
1.5. Destinatari del Piano.....	5
1.6. Obbligatorietà.....	6
2. QUADRO NORMATIVO.....	6
3. ELENCO DEI REATI.....	7
1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);.....	7
2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);.....	7
3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);.....	7
4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);.....	7
5. Concussione (art. 317 c.p.);.....	8
6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);.....	8
7. Peculato (art. 314 c.p.);.....	8
8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);.....	8
9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);.....	8
10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).....	9
4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO.....	9
4.1 Analisi dei processi.....	9
4.2 Analisi dei rischi.....	10
4.3 Implementazione di misure di eliminazione del rischio.....	13
4.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.....	13
4.5 Monitoraggio.....	14
5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE.....	14
5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI.....	15
5.2 Il collegamento con il Piano delle performance.....	15
5.3 Il codice etico.....	16
6. IL WHISTLEBLOWING.....	16
7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE.....	17
8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.....	18

1. INTRODUZIONE

In osservanza alle disposizioni del D.lgs. 231 del 2001, il FormezPA si è dotato di un modello di organizzazione, controllo e gestione (M.O.G.), approvato con delibera del C.d.A. del 3 aprile 2007.

D'altra parte il FormezPA, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, ha ritenuto opportuno adeguarsi agli indirizzi del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), redatto ai sensi della legge 190/2012, dotandosi anche del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC), i cui contenuti sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA.

A conferma della correttezza della scelta effettuata dal FormezPA nel corso dello scorso esercizio, si evidenzia che, a dicembre 2014, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Autorità Nazionale Anticorruzione hanno raggiunto un accordo per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione nelle società controllate e/o partecipate, stipulando un documento di linee guida che contiene indicazioni di carattere generale anche per gli enti e le società controllate dalle altre amministrazioni pubbliche.

Il documento, oltre a ribadire la necessità che gli enti si dotino del modello previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001, prevede, per gli stessi enti, anche l'adozione delle misure contemplate dalla legge n. 190 del 2012, in quanto il MEF riconosce che l'ambito di applicazione dei due interventi normativi sopra menzionati non coincide.¹

Ne consegue che gli enti e le società controllate, che abbiano già approvato un modello di prevenzione dei reati, nella specie di quello disciplinato dal d.lgs. n. 231 del 2001, dovranno integrarlo con l'adozione delle misure idonee a prevenire anche gli altri fenomeni di corruzione e illegalità, che potrebbero verificarsi all'interno dell'Ente, come indicati dalla Legge. n. 190 del 2012.

1.1. Aspetti organizzativi

In esecuzione dell'art. 1, comma 7, della legge 190/2012, il FormezPA ha provveduto alla nomina del suo primo Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), individuato, con delibera del C.d.A. del 19 marzo 2014, nella persona del Direttore Generale, per la durata del suo incarico.

¹ “Difatti, mentre le norme contenute nel d.lgs. n. 231 del 2001 sono finalizzate alla prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, la legge n. 190 del 2012 persegue la finalità di prevenire condotte volte a procurare vantaggi indebiti al privato corruttore in danno dell'ente”.

Successivamente, con l'entrata in vigore dell'art. 20 del D.L. 90/2014 e la nomina del Commissario straordinario del FormezPA, è stato dallo stesso individuato come RPC, con deliberazione n. 2 del 30 luglio 2014 (CdS 194 del 30 luglio 2014), l'avv. Marilena De Vincentis, Direttore dell'Area Affari legali, societari e Organi sociali.

Il RPC si avvale del supporto della U.O. Internal Audit e Sistemi etici, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie all'espletamento della sua attività, ai sensi della delibera del C.d.A. di Formez PA del 19 marzo 2014.

Tale scelta è stata motivata sia dalla peculiare missione ispettiva dell'ufficio, che dalla necessità di integrare le attività relative all'anticorruzione con quelle relative alla misurazione e valutazione della performance che sono di responsabilità dello stesso ufficio.

Il Dott. Sergio Talamo, Direttore dell'Area Comunicazione e Servizi al cittadino, è stato individuato quale Responsabile della Trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 con deliberazione del Commissario straordinario n. 2 del 30 luglio 2014 (CdS 195 del 30 luglio 2014). Il RPC ed il Responsabile della Trasparenza cooperano scambiandosi costantemente informazioni per raggiungere il comune obiettivo della prevenzione e del contrasto della corruzione anche attraverso la promozione della trasparenza, intesa come strumento di accountability e di controllo diffuso e integrità.

Il primo Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione 2014-2017 (PTPC) del FormezPA è stato approvato dal CdA nella seduta del 27 giugno 2014. Tale piano è stato redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

Nella stesura del presente aggiornamento del Piano triennale per la prevenzione della corruzione per il triennio 2014-2017, si è tenuto conto del particolare scenario di riferimento per l'Ente.

Infatti, l'Assemblea dei Soci del 14 novembre 2014 ha fatto proprio il piano redatto ai sensi dell'art. 20, D.L. 90/2014 dal Commissario straordinario e presentato all'Assemblea dal Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, condividendone premesse, analisi, contenuti e proposte, e ha approvato l'ipotesi di riordino indicata nel piano come "trasformazione per rigenerazione".

Di conseguenza, ha conferito mandato al Commissario Straordinario di redigere, entro sei mesi, un Piano Strategico contenente le misure di riordino della funzione, dei costi, delle procedure, della struttura e dell'organizzazione dell'Ente.

In coerenza a ciò, l'aggiornamento del PTPC 2014-2017 prevede che le attività del primo semestre 2015 vertano soprattutto sulla tutela del whistleblower (cfr. paragrafo 6) e sulla formazione del personale dipendente (cfr. paragrafo 7), rimandando al secondo semestre dell'esercizio l'avvio delle misure da implementare per la gestione del rischio, eventualmente mediante la definizione di un nuovo Piano triennale, quando saranno definite la nuova struttura organizzativa e le nuove procedure amministrative e sarà possibile procedere ad un aggiornamento puntuale del risk assessment.

1.2. Entrata in vigore, validità ed aggiornamenti

L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, dell'art. 1 della legge n. 190/2012, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione all'ANAC tramite l'apposito sistema informatico. Il piano ha una validità.

L'aggiornamento del PTPC dovrà tenere conto dei seguenti fattori:

1. l'eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. i cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni, l'attività o l'organizzazione del FormezPA (es.: l'attribuzione di nuove competenze);
3. l'emersione di nuovi fattori di rischio che non sono stati considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
4. le modifiche intervenute nelle misure predisposte per prevenire il rischio di corruzione.

Come previsto dall'art. 1, comma 10, della legge n. 190/2012, il RPC provvederà, inoltre, a proporre all'Organo di indirizzo politico amministrativo la modifica del Piano ogni qualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute. Il RPC potrà, inoltre, proporre delle modifiche al presente documento qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne all'ente possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

1.3. Obiettivi del Piano

L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte.

A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione del FormezPA nei confronti di molteplici interlocutori.

Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari elencati nel par.1.4., intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC, oltre a prevenire condotte illegittime o la commissione di reati, è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che anche il solo adombrarsi di fenomeni di corruzione espone l'Ente a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, oltre la

capacità produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne, favorendo una virtuosa condivisione della legalità;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra il FormezPA e i soggetti con cui si intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013.

1.4. Struttura del Piano triennale di prevenzione della corruzione

Allo scopo di conferire al PTPC una maggiore dinamicità collegata all'esigenza di procederne annualmente alla revisione, esso è stato strutturato nel modo seguente.

1) L'analisi generale, che comprende:

- l'indicazione del quadro normativo di riferimento;
- l'elenco delle ipotesi di reato prese in esame;
- la descrizione della metodologia seguita per l'elaborazione del piano;
- l'individuazione delle misure di carattere generale valide per tutti i processi che caratterizzano l'attività del FormezPA;
- i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione.

2) L'analisi di dettaglio, in Allegato 1, nella quale sono descritti:

- i processi, i sub-processi e le attività a rischio;
- i reati ipotizzabili in via potenziale;
- il livello di esposizione al rischio;
- le misure di prevenzione, con l'indicazione degli obiettivi e dei tempi definiti per l'attuazione delle misure.

1.5 Destinatari del Piano

In base alle indicazioni contenute nella legge n.190/2012 e nel PNA e coerentemente con il sistema di governance del FormezPA, individuato dall'art.20 del D.L. 90/2014, sono stati identificati come destinatari del PTPC e, conseguentemente, dell'attività del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) i seguenti:

- l'Organo di indirizzo politico amministrativo, attualmente il Commissario straordinario;

- i revisori dei conti
- i direttori di area e gli altri dirigenti
- il personale del FormezPA
- i consulenti e collaboratori
- i titolari di contratti per lavori, servizi e forniture
- tutti i soggetti esterni che con gli stessi entrano in contatto per motivi d'ufficio

1.6 Obbligatorietà

È fatto obbligo a tutti i soggetti indicati nel par. 1.5 di osservare scrupolosamente le norme e le disposizioni contenute nel presente Piano.

2. QUADRO NORMATIVO

Il quadro normativo definisce il complesso delle regole che devono essere seguite nel corso della stesura del PTPC. Di seguito si riporta un elenco non esaustivo dei principali atti e provvedimenti normativi esaminati nel corso della predisposizione del PTPC, costituiti da:

- D.lgs 25 gennaio 2010, n.6 *"Riorganizzazione del Centro Formazione Studi (Formez) a norma dell'art.24 della legge 18 giugno 2009, n.69"*;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012;
- il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica ed i relativi allegati;
- il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190"*;
- D.L. 90/2014 convertito con modificazioni nella L.114/2014.
- Circolari A.N.A.C.

Nella predisposizione del Piano sono state considerate, per le parti che disciplinano le regole di comportamento che devono essere osservate da parte dei dipendenti di FormezPA, le disposizioni seguenti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

- d.p.r. 16 aprile 2013, n. 62, intitolato “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
- la delibera n. 75/2013 "Linee Guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni”;
- Codice Etico di FormezPA.

Per l'individuazione delle aree a rischio del FormezPA sono state inoltre considerate le seguenti norme e provvedimenti che ne disciplinano le funzioni ed i compiti:

- D.lgs. n. 6/2010;
- Statuto di FormezPA
- Deliberazioni commissariali, OdS e CdS emanati fino all’adozione del presente aggiornamento

3. ELENCO DEI REATI

Il PTPC costituisce il principale strumento adottato dal FormezPA per favorire il contrasto della corruzione e promuovere la legalità dell’azione dell’Ente, allo scopo di prevenire le situazioni che possono provocarne un malfunzionamento.

Il PTPC è stato redatto per favorire la prevenzione di una pluralità di reati.

Date le attività svolte dal FormezPA, in fase di elaborazione dello strumento, l’attenzione si è focalizzata in particolare sulle seguenti tipologie di reato.

1. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);

Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);

Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

3. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo

4. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena

stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319

5. Concussione (art. 317 c.p.);

Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni .

6. Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.);

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni

7. Peculato (art. 314 c.p.);

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

8. Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni

9. Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.);

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità

10. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione (art. 328 c.p.).

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

4. LA METODOLOGIA SEGUITA PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO

Al fine di procedere alla definizione del PTPC, è stato sviluppato un progetto coordinato dal RPC con il supporto della U.O. Internal Audit e sistemi etici. Il progetto è articolato in quattro fasi che sono costituite da:

1. pianificazione;
2. analisi dei rischi di corruzione;
3. progettazione del sistema di trattamento ed eliminazione del rischio;
4. stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.

Con l'approvazione ed adozione del PTPC avrà inizio l'attività di monitoraggio del Piano da parte del RPC.

4.1 Analisi dei processi

Nell'analizzare i processi, in questo primo aggiornamento del Piano, l'attenzione è stata rivolta, oltre che alle aree di rischio obbligatorie previste dal PNA - personale e affidamento di lavori, servizi e forniture - ai processi che possono ritenersi più esposti al rischio, anche alla luce della specificità dell'Istituto.

Sono stati, pertanto, individuati i seguenti processi sensibili:

- gestione del personale;
- affidamento beni e servizi;
- missioni e rimborsi

In tutti i casi i processi sono stati scomposti in sub-processi e questi ultimi sono stati ulteriormente suddivisi in attività. La suddivisione dei sub-processi in attività è avvenuta in tutti quei casi in cui all'interno del sub- processo sono presenti delle attività che si caratterizzano per un livello di esposizione al rischio differente e, pertanto, si è ritenuto opportuno applicare un maggior livello di scomposizione



In Allegato 1 è riportato il dettaglio della suddetta scomposizione.

4.2 Analisi dei rischi

L'analisi dei rischi si è articolata in due fasi costituite rispettivamente da:

1. l'identificazione dei rischi di corruzione che caratterizzano i processi, i sub-processi e le attività;
2. la valutazione del grado di esposizione ai rischi.

Queste due attività preludono al trattamento del rischio, che costituisce la terza fase del processo di risk management, che sarà analizzata nel paragrafo seguente. Le attività di identificazione e valutazione dei rischi sono state sviluppate assumendo come riferimento metodologico il PNA ed i relativi allegati.

In una prima fase, **l'attività di identificazione dei rischi** è stata condotta analizzando i processi istituzionali e di supporto elencati nel paragrafo precedente, attraverso lo studio della documentazione predisposta internamente costituita dai regolamenti organizzativi e gestionali, dalle delibere e da ogni altra documentazione utile.

In una seconda fase sono stati identificati per ciascun processo, sub-processo e attività i seguenti elementi:

- i reati di corruzione o contro la pubblica amministrazione ipotizzabili, considerando i delitti previsti dal Titolo II-Capo I del codice penale, e qualsiasi altro elemento che possa portare ad un malfunzionamento dell'ente;
- le modalità di commissione dei reati ipotizzando delle fattispecie concrete.

Lo svolgimento di questa attività ha consentito di individuare i rischi inerenti alle attività realizzate da FormezPA. Si è proceduto in tal modo alla definizione di alcune schede di analisi del rischio in cui sono riportati per ciascun processo i reati che potrebbero verificarsi e le modalità di possibile manifestazione dei delitti ipotizzati.

Il dettaglio è riportato nella Tavole in Allegato 1.

Completata questa prima attività di identificazione e mappatura dei rischi, si è proceduto successivamente alla valutazione dei rischi. Tale attività è stata condotta allo scopo di far emergere le aree maggiormente esposte al rischio di corruzione da monitorare e presidiare mediante l'implementazione di nuove misure di trattamento del rischio oltre a quelle già poste in essere. Al fine di stimare il livello di esposizione al rischio, per ciascuna attività è stata valutata la probabilità che si possano realizzare i comportamenti a rischio ipotizzati nella fase precedente e sono state considerate le conseguenze che tali comportamenti potrebbero produrre.

Nel compiere queste valutazioni è stata applicata la metodologia prevista nell'Allegato 5 del PNA al fine di stimare la probabilità e l'impatto. Nello specifico, per quanto riguarda la probabilità sono stati considerati, ove applicabili, i seguenti fattori:

- la discrezionalità del processo;
- la rilevanza esterna;
- la frazionabilità;
- il valore economico;
- la complessità;
- la tipologia di controllo applicato al processo

Per quanto riguarda l'impatto sono stati considerati invece:

- l'impatto economico;
- l'impatto reputazionale;
- l'impatto organizzativo.

L'applicazione della metodologia prevista nel PNA permette di pervenire alla definizione del livello di rischio di corruzione cosiddetto residuale, poiché l'esposizione al rischio è valutata considerando il livello di affidabilità delle misure di controllo già introdotte da FormezPA (M.O.G.). Ciò ha determinato l'esigenza di tener conto dei controlli anticorruzione già vigenti che, in senso lato, comprendono tutti gli strumenti, le azioni ed i presidi che possono contribuire a ridurre la probabilità del verificarsi di pratiche di corruzione oppure a contenerne l'impatto.

La combinazione tra la probabilità e l'impatto permette di definire il livello di esposizione al rischio per ciascuna attività del processo e di definire, conseguentemente, una graduatoria delle attività in funzione del livello di esposizione al rischio di corruzione di ciascuna.

Per definire il livello di esposizione al rischio, si è proceduto secondo il seguente modello.

I valori ponderati della probabilità sono i seguenti:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.


I valori ponderati dell'impatto sono i seguenti:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

La valutazione complessiva del rischio è data dal prodotto: "valore probabilità x valore impatto". Di conseguenza, i valori possibili per la valutazione complessiva del rischio vanno da 0 a 25, secondo il seguente schema:

- intervallo da 1 a 5 **rischio basso**
- intervallo da 6 a 15 **rischio medio**
- intervallo da 15 a 25 **rischio alto**

Al fine di rappresentare graficamente i risultati ottenuti è stata usata la matrice riportata di seguito.



L'analisi del rischio corruzione dei processi e delle attività dell'area di supporto, nella quale vengono indicate le priorità e l'urgenza delle misure di trattamento, è riportata in Allegato 1.

4.3 Implementazione di misure di eliminazione del rischio

La terza fase ha riguardato la progettazione del sistema di trattamento dei rischi individuati nella fase precedente. Tale sistema comprende la definizione delle strategie di risposta al rischio e la progettazione delle azioni specifiche da implementare al fine di allineare il profilo di rischio attuale al livello di rischio considerato accettabile.

E' stato quindi individuato il rafforzamento delle misure di prevenzione esistenti o l'implementazione di nuove misure, in modo da cercare di ridurre la probabilità di accadimento dell'evento a rischio di corruzione, ostacolando e rendendo più difficoltoso il compimento del reato ipotizzato. Nel sistema di trattamento del rischio possono essere fatte rientrare tutte quelle azioni che contribuiscono a ridurre la probabilità di manifestazione dei reati di corruzione oppure a limitarne l'impatto. Il sistema di trattamento dei rischi di corruzione, che è stato concepito da FormezPA quale elemento cardine del sistema di prevenzione della corruzione, è costituito da una pluralità di elementi che, per esigenze di schematizzazione, possono essere così distinti:

1. misure di carattere generale o trasversale, che comprendono tutte quelle azioni comuni ai processi a rischio, che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che possono contribuire a ridurre la probabilità di commissione di comportamenti corruttivi;
2. misure specifiche che riguardano i singoli processi a rischio e sono finalizzati a definire il sistema di trattamento del rischio specifico per ciascun processo.

La descrizione delle misure di carattere generale o trasversale è riportata nel par. 5, mentre la descrizione delle misure di prevenzione specifiche è riportata in Allegato 1.

Per le motivazioni illustrate nel paragrafo 1.1, nel corso del secondo semestre dell'esercizio 2015 si procederà utilizzando la matrice illustrata in precedenza per posizionare il profilo di rischio residuale rispetto a quello considerato accettabile, in considerazione delle procedure migliorative implementate.

4.4 Stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

La quarta fase del progetto ha riguardato la stesura del PTPC da presentare all'Organo di indirizzo politico amministrativo per l'approvazione.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività di FormezPA, potrà essere prevista un'attività di informazione e comunicazione del Piano.

4.5 Monitoraggio

Il monitoraggio sarà condotto su base trimestrale dal RPC, con il supporto dell'U.O. Internal Audit e Sistemi etici. Tra le attività di monitoraggio rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. la verifica dell'attuazione delle misure definite nel Piano;
2. l'esame delle informazioni sulle modalità di svolgimento dei processi a rischio;
3. l'analisi e la successiva verifica di segnalazioni relative alla commissione di reati di corruzione pervenute tramite il meccanismo del whistleblowing o attraverso fonti esterne;
4. la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal Piano sulla base di eventuali segnalazioni pervenute al RPC da parte di soggetti esterni o interni o attraverso gli esiti dell'attività di monitoraggio. In questa prima fase, qualora dall'attività di verifica dovessero emergere elementi di criticità particolarmente significativi, è previsto l'eventuale aggiornamento del Piano.

Il RPC, con il supporto dell'U.O. citata, riferisce all'Organo di Indirizzo politico amministrativo sull'esito dei monitoraggi e delle iniziative adottate

La relazione annuale che il RPC deve redigere entro il 15 dicembre di ogni anno, secondo quanto previsto dalla L. 190/2012, è presentata all'Organo di Indirizzo politico amministrativo e pubblicata sul sito istituzionale.

5. LE MISURE DI CARATTERE GENERALE

Come evidenziato nel paragrafo precedente, le misure di carattere generale o trasversali si riferiscono a tutte quelle azioni di prevenzione del rischio di corruzione che riguardano l'organizzazione nel suo complesso e che definiscono le caratteristiche del contesto organizzativo, in cui operano le misure di controllo specifiche o particolari, che riguardano, invece, i singoli processi a rischio.

Le misure di carattere generale si riferiscono a:

- a) le azioni poste in essere per assicurare la trasparenza delle attività realizzate;
- b) l'informatizzazione dei processi;
- c) l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti;
- d) il monitoraggio sul rispetto dei termini;
- e) il codice etico e il codice di comportamento;
- f) la formazione e la comunicazione del Piano.

Le misure indicate nelle lettere a), b), c), d) costituiscono le misure obbligatorie di prevenzione dei rischi adottate in conformità con quanto previsto dal PNA e dai relativi allegati. Le altre misure possono essere considerate delle misure ulteriori adottate dall'Istituto per favorire il trattamento dei rischi di corruzione.

5.1 Le misure di trasparenza: il collegamento con il PTTI

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività di FormezPA, per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento.

La pubblicazione costante e tempestiva di informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza è demandata al Responsabile della Trasparenza.

Considerata l'importanza che le misure per la trasparenza rivestono anche ai fini della prevenzione della corruzione, si prevede:

- che il PTTI sarà parte integrante del presente Piano;
- una sempre più stretta collaborazione unitamente al costante scambio di informazioni tra il Responsabile della Trasparenza e il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Il dettaglio delle misure adottate in termini di trasparenza sarà contenuto nel PTTI.

5.2 Il collegamento con il Piano delle performance

Come citato, il quadro normativo di riferimento ha visto il susseguirsi dei provvedimenti in materia di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, d.lgs. n. 39/2013², legge n. 98/2013³), in materia di trasparenza (d.lgs. n.33/2013) e in materia di performance (d.lgs. n. 150/2009 come modificato dalle leggi nn. 135/2012⁴ e 125/2013⁵), facendo sorgere un'esigenza di coordinamento delle diverse disposizioni. In tal senso, l'ANAC già con delibera n. 6/2013 ha promosso l'attuazione di un ciclo "integrato" indirizzando le amministrazioni verso la definizione, all'interno del Piano della performance, di obiettivi riguardanti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e l'integrità; ulteriori indicazioni operative in tal senso sono state recentemente fornite a tutte le amministrazioni e agli enti pubblici ai fini dell'avvio del ciclo della performance 2014-2016.

Allo stesso tempo, la delibera ANAC n. 50/2013 ha previsto che vi sia un esplicito collegamento fra il Piano della performance, o analoghi strumenti di pianificazione e programmazione, e gli obiettivi indicati nel PTTI⁶. Successivamente, il PNA, predisposto

² D.lgs. 39/2013 disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'art. 1 commi 49 e 50 della legge 19/23012

³ L.98/2013 "Decreto del Fare" modifica art.16 c.2,3del D.lgs.39/2013

⁴ L.134/2012 " misure urgenti per la crescita del paese"

⁵ L.125/2013 " Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle Pubbliche Amministrazioni"

⁶ PTTI Piano Triennale trasparenza e l'Integrità

dal Dipartimento della Funzione Pubblica, ha previsto la coerenza tra gli obiettivi indicati nei PTPC con quelli previsti nei Piani della performance.

Alla luce delle considerazioni esposte, dovrà essere garantita la coerenza tra gli ambiti comuni sviluppati nel PTPC e nel prossimo Piano della performance del FormezPA. La coerenza tra i due documenti dovrà essere realizzata sia in termini di obiettivi, indicatori, target e risorse associate, sia in termini di processo e modalità di sviluppo dei contenuti.

5.3 Il codice etico

Tra le misure adottate da FormezPA per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel codice etico nella versione pubblicata sul sito internet www.formez.it.

6. IL WHISTLEBLOWING

Il whistleblowing è un meccanismo per l'individuazione di irregolarità o di reati, di cui il FormezPA si avvale per rafforzare la sua azione di prevenzione della corruzione.

L'art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012 ha introdotto una forma di tutela nei confronti del dipendente pubblico che segnala degli illeciti prevedendo che "fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia". Segnalazioni e comunicazioni di comportamenti relativi a potenziali o reali fenomeni corruttivi, quindi, potranno essere fatte pervenire direttamente al RPC in qualsiasi forma. Il RPC dovrà assicurare la conservazione delle segnalazioni raccolte, garantendo l'anonimato dei segnalanti.

Come previsto dall'art. 1, comma 51, della legge n. 190, il RPC si impegna ad adottare, sia nel caso vi siano episodi concreti di corruzione sia in mancanza di riscontro degli stessi, tutti i provvedimenti affinché l'identità del segnalante non sia rivelata. L'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione. L'identità non può essere rivelata salvo i casi espressamente previsti dalle norme di legge.

Relativamente alle forme di tutela offerte ai whistleblowers, il RPC sta predisponendo la bozza di procedura per il trattamento delle informazioni, contenente anche l'indirizzo web per l'invio delle comunicazioni. Successivamente all'approvazione della procedura da

parte dell'Organo di indirizzo, dovrà essere emanato l'ods per la formalizzazione della procedura.

7. LA FORMAZIONE E LA COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione si intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione. Tenuto conto della natura dell'attività svolta dal FormezPA e del background culturale e professionale di chi vi lavora, ovvero considerate le competenze e le conoscenze in tema di anticorruzione già possedute dal personale, la formazione sarà rivolta principalmente a favorire il confronto con esperti del settore e la condivisione di esperienze e di pratiche con organizzazioni nazionali ed internazionali che operano nel campo della prevenzione e del contrasto della corruzione.

L'obiettivo minimo generale è quello di erogare, in sinergia con lo Staff Formazione interna risorse umane, mediamente 12 ore di formazione per ciascuna persona che lavora nel FormezPA, anche in modalità e-learning, sui seguenti ambiti tematici:

- sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;
- open data e principi dell'open government;
- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell'anticorruzione e dell'analisi e della gestione del rischio.

La formazione sui sistemi informativi gestionali – intesi come strumenti che consentono di tracciare le comunicazioni e i flussi, oggettivare la possibilità di reperire informazioni e di effettuare reporting sui processi dell'ente, che quindi contribuiscono alla prevenzione della corruzione – verrà erogata a tutte le persone che lavorano nella struttura operativa. Sul tema dei sistemi informativi gestionali, ulteriori attività formative potranno essere inoltre erogate al personale al fine di metterlo nelle condizioni di trarre gli elementi informativi utili per conoscere e contribuire all'attuazione delle misure previste dal PTPC.

Anche sull'ambito tematico dell'Open Data, e più in generale sui principi e valori dell'Open Government, la formazione verrà erogata a tutto il personale. L'aggiornamento sul tema dei contratti e della gestione degli appalti, dal punto di vista delle procedure, dei controlli, e delle pratiche da attuare per prevenire e minimizzare il rischio di corruzione, verrà erogato al personale dell'ufficio amministrativo e contabile, in considerazione della maggiore esposizione al rischio corruzione dell'area di appartenenza e tenendo conto dello specifico ambito di attività e si avvarrà di quanto già diffuso negli ultimi anni.

Per quel che riguarda la normativa e le pratiche nel campo dell'anticorruzione, la formazione verrà realizzata con attività seminariali interne sulle norme nazionali e sulle

pratiche internazionali (in ambito ONU, OCSE, G20, Unione Europea) in materia. Tali seminari saranno aperti alla partecipazione di tutto il personale. Si prevede, sempre nel triennio, anche di erogare a due persone per ciascuna area delle giornate di formazione frontale sulle metodologie di mappatura e analisi dei processi e sulla gestione del rischio ed un follow up da effettuare in modalità laboratoriale, al fine di mettere in pratica gli esiti dell'apprendimento ed applicarli ai processi del FormezPA.

Per quel che riguarda la comunicazione interna, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale in servizio, agli esperti e ai consulenti per invitarli a prendere visione del PTPC. Inoltre, il personale in servizio e coloro che inizieranno a prestare servizio o a collaborare a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

Per quel che riguarda le iniziative di comunicazione esterna, oltre alle iniziative propriamente di consultazione prima richiamate, il PTPC, una volta adottato con le eventuali modifiche, viene pubblicato sul sito nella sezione "Amministrazione Trasparente" dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage.

8. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il RPC è una figura centrale del sistema di trattamento del rischio di corruzione. A tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

Le funzioni ed i compiti del RPC sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013.

Il RPC si avvale del supporto della U.O. Internal Audit e sistemi etici, in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie all'espletamento della sua attività.

Il RPC, nell'espletamento della sua attività, ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPC individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza.

Tra gli obblighi del RPC rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale. Le responsabilità del RPC sono definite dall'art. 1, commi 8, 12 e 14 della legge n. 190/2012.

ALLEGATO 1

Tavole di dettaglio dei processi sensibili:

- gestione del personale;
- affidamento beni e servizi;
- missioni e rimborsi